

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere vari motivi vertenti, tra l'altro, sull'illegittimità della forma dell'atto del Parlamento di cui si chiede l'annullamento; sul suo carattere asseritamente in contrasto con principi generali di diritto quali il principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonché su vizi di procedura asseritamente commessi in occasione della sua adozione. Egli afferma altresì che l'atto impugnato è contrario alla costante giurisprudenza della commissione degli affari giuridici del Parlamento europeo in materia di libertà di espressione e di *fumus persecutionis* e che esso pregiudica l'indipendenza del deputato in quanto, secondo il ricorrente, gli viene contestato di essere intervenuto nel contesto delle sue attività politiche nazionali ed europee in occasione della conferenza stampa in questione.

Ricorso presentato il 9 febbraio 2006 — Cofira SAC/Commissione

(Causa T-43/06)

(2006/C 86/74)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Cofira SAC (Rousset Cedex, Francia) [Rappresentanti: Avv. ti Girolamo Addessi, Leonilda Mari, Daniella Magurno]

Convenuta: Commissione delle Comunità Europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sanzione comminata alla Cofira SAC;
- comminare la sanzione, in via solidale, a tutte le società nate dalla scissione della Cofira Sepso;
- ridurre l'importo della sanzione;
- condannare la Commissione a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 1 della decisione impugnata specifica che alcune imprese, tra le quali la ricorrente, avrebbero violato le regole comunitarie della concorrenza, nel periodo dal 24.3.1982 al 26.6.2002, partecipando ad accordi e pratiche concertate nel settore dei sacchi in plastica industriali in Belgio, Germania, Spagna, Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Tali violazioni, secondo la convenuta, avevano come oggetto la fissazione dei prezzi, la

messa in opera di modelli comuni, il calcolo dei prezzi, la suddivisione dei mercati, l'attribuzione delle quote di vendita, l'allocatione di clienti, di affari e di ordini, la sottomissione concertata ad alcune gare e lo scambio di informazioni individuali.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente fa innanzitutto valere che essa non deve essere la destinataria della decisione.

Viene ricordato a questo riguardo che il 27.11.2003, la COFIRA SEPPO, contro di cui, fra altre aziende, si sono rivolte le indagini, veniva scissa in tre società, fra le quali la ricorrente. Pertanto, la COFIRA SAC verrebbe ad esistere successivamente all'avvenimento dei fatti sanzionati dalla Commissione.

La decisione impugnata non indica nemmeno i motivi per cui la sanzione è stata comminata solamente alla ricorrente, allorché tutte le società risultanti dalla scissione della COFIRA SEPPO dovevano rispondere dell'illecito contestato.

La decisione non esprime neanche i parametri con cui l'ammontare della sanzione è stato determinato, dato che la sanzione viene commisurata al fatturato e la ricorrente, all'epoca dei fatti contestati, non aveva fatturato alcuno perché inesistente.

Dall'altro lato, la Commissione non indica gli elementi di fatto attraverso i quali si sarebbe realizzata l'infrazione. Infatti, l'intera decisione sarebbe fondata sulla presunzione che gli incontri tra i rappresentanti delle società corrispondessero, in seguito e di fatto, a un comportamento contrario all'articolo 81 del Trattato, e sulla presunzione che tali pratiche avessero un impatto rilevante sulla concorrenza. Tuttavia, pure accettando gli elementi indicati dalla Commissione, risulterebbe comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Ricorso presentato il 14 febbraio 2006 — Commissione/Hellenic Ventures e altre cinque parti

(Causa T-44/06)

(2006/C 86/75)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: sig.ra Maria Patakia, assistita dall'avv. Spyridon Chatziannis]